

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1657)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1971
(V. Stampato n. 1639)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 aprile 1971*

**Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:

I. — istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e profes-

sionali, e contemporanea abolizione: *a*) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; *b*) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; *c*) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; *d*) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *e*) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; *f*) delle imposte camerale previste dall'articolo 52, lettere *c*) e *d*) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; *g*) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;

II. — istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: *a*) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; *b*) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; *c*) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; *d*) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonchè sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui

surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimeposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; *e*) dell'imposta di consumo sul sale; *f*) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; *g*) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; *h*) dell'imposta sulla pubblicità; *i*) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; *l*) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; *m*) dell'imposta sulle utenze telefoniche;

III. — istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;

IV. — revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

V. — revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.

Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.

Art. 2.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) carattere personale e progressivo dell'imposta;
- 2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito;
- 3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa

luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire tre milioni e seicentomila annue complessive. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione;

4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;

5) deduzione dal reddito complessivo di determinati oneri e spese che incidono sulla situazione personale del soggetto;

6) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A;

7) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;

8) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli: *a*) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; *b*) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 5, con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;

9) applicazione agli artigiani e ai piccoli commercianti, il cui reddito imponibile non superi i due milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 8;

10) detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 8;

11) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico;

12) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;

13) classificazione dei redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;

14) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto;

15) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;

16) accertamento unitario dei redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da società degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle società estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;

17) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni, per quanto attiene

alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;

18) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: *a)* delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, dei premi e delle vincite; in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima su tutto il reddito; *b)* delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione permanente e coordinata per le quali l'aliquota sarà applicata sui quattro quinti del relativo ammontare netto e con ulteriore deduzione da tale importo di lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione delle indennità;

19) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti e nei limiti dei tributi assolti all'estero dalle società estere per gli utili delle azioni di dette società, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento;

20) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 5, 8 lettera *b)*, 10 e 11. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al numero 4.

Art. 3.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede della amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;

2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, di tutte le plusvalenze e minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono soltanto le sopravvenienze conseguite nell'esercizio di attività commerciali e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi a tali attività;

3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel compunto del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 19 dell'articolo 2;

4) aliquota del venticinque per cento;

5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 14 dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 15 dello stesso articolo;

6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore;

7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento per i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali;

8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta,

l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di società e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguite e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attività;

9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8, costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato nè la sede dell'amministrazione nè l'oggetto principale, assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonchè le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali ivi esercitate;

10) determinazione per le società cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialità dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonchè dei redditi realizzati dalle società cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci risulti non inferiore al 70 per cento rispetto all'impiego degli altri fattori

produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non è inferiore al 50 per cento, l'aliquota di imposta da applicare è del 50 per cento; c) applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e da leggi speciali, complessivamente considerate, con esclusione dei ristorni ai fini della determinazione del reddito nei termini dell'articolo 111 del citato testo unico.

Disposizioni particolari regoleranno la distribuzione degli utili non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota stabilita al numero 4, l'assegnazione di azioni gratuite e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni in dipendenza dell'imputazione a capitale di tali utili, la corresponsione di utili a non residenti ed altre particolari ipotesi.

Art. 4.

La disciplina dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, prodotti nel territorio dello Stato, determinati ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. L'imposta si applica ai redditi di capitale, ai redditi di terreni e di fabbricati, ai redditi agrari, ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e

a quelli derivanti dall'esercizio di attività professionali. Per i singoli redditi patrimoniali conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, l'imposta è accertata e riscossa nei confronti delle società stesse;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1 e 8 dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9 dell'articolo 3 l'imposta è applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi patrimoniali prodotti nel territorio dello Stato secondo che abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono in tutti i casi esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente a norma del numero 14 dell'articolo 2;

3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni e tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento da parte delle camere di commercio. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sarà applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo con l'aliquota del mezzo per cento;

4) intassabilità dei redditi derivanti da partecipazioni in società di cui al numero 1 e nelle società ed altri enti di cui al numero 2;

5) deduzione dai redditi agrari e dai redditi di impresa delle persone fisiche, semprechè il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente, di una quota pari al cinquanta per cento. La deduzione non può comunque essere inferiore a lire due milioni e cinquecentomila nè superiore a lire sette milioni e cinquecentomila. La medesima deduzione si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività professionali. Nei

confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, purchè tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;

6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere *a)* e *b)* del numero 10 dell'articolo 3, dalle società cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera *c)* del numero 10 dell'articolo 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5 per ciascuno dei soci;

7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;

8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi;

9) deducibilità del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 5.

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti: *a)* cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; *b)* prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di particolare utilità culturale e

sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, nonchè delle operazioni di assicurazione; c) prestazioni effettuate da artisti; d) prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'IVA; e) importazioni da chiunque effettuate;

2) esclusione dall'imposta: a) del prezzo dei beni esportati; b) del prezzo delle navi e degli aeromobili ceduti o importati nonchè del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; c) dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; d) dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuto in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;

4) aliquota del sei per cento per i libri; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; le operazioni di credito; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;

5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispet-

tivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;

6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2, sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;

7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;

8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6, con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;

9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni all'amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;

10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;

11) esenzione per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a tre milioni di lire, nonché abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a otto milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti delle imprese artigiane, delle altre imprese minori e degli esercenti arti e professioni con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a venticinque milioni e a trentacinque milioni per il commercio dei generi alimentari;

12) facoltà, per i contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime normale;

13) determinazione per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, di un regime speciale imperniato: *a)* sulla intassabilità a condizioni ed entro limiti da stabilire, delle vendite a consumatori finali fatte da produttori, singoli o associati in cooperative, sul luogo di produzione o ambulante; *b)* sulla riduzione dell'aliquota e sulla forfetizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; *c)* sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente.

Art. 6.

La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito;

2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprietà di società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo troverà applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione;

3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1 alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2 alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sarà determinata con riferimento al valore di essi nel decimo anno

anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta già prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1 sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2 sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta, il valore così accertato all'atto dell'acquisto sarà rivalutato con appositi coefficienti, da applicare anche alle spese di costruzione e incrementative sostenute prima della detta data;

5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del tre per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;

6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;

7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sui redditi delle persone fisiche od alla imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti delle imprese commerciali, delle società indicate dall'articolo 2200 del codice civile e delle persone giuridiche diverse dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Art. 7.

La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni gover-

native e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso semprechè non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;

2) l'attenuazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1, e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonchè di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;

3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;

4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;

5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonchè degli atti relativi alla riscossione dei tributi;

6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori.

Art. 8.

Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità o, in caso di pluralità di eredi, alle singole quote ereditarie; ai legati e alle donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C in relazione ai rapporti familiari con i danti causa, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa;

3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;

4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

5) detrazione dall'imposta di una parte, determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sullo incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'articolo 6;

7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di

un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

8) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

9) ineducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;

10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6.

Art. 9.

Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti degli enti e società finanziari e al quaranta per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte dirette attualmente stabilite da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in

quanto possibile sostituite dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile. Sarà abrogato il trattamento tributario stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, rispettivamente, per le indennità spettanti ai membri del Parlamento e per le indennità ed assegni spettanti a coloro che ricoprono cariche elettive nelle regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda le cariche elettive di cui agli articoli 69 e 114 della Costituzione sarà stabilita, con legge, ai fini della determinazione del reddito imponibile assoggettato all'imposta sulle persone fisiche, la parte che costituisce rimborso di spese inerenti all'esercizio della pubblica funzione;

2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di cre-

dito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;

4) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale, soltanto per le disposizioni e donazioni destinate alla costituzione in patrimonio familiare e per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità. Le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;

5) le esenzioni e le agevolazioni attualmente stabilite agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituite dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;

6) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 5 sarà concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite.

Art. 10.

Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Dovranno in particolare essere stabiliti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacità contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;

2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sarà destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facoltà di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di un'apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per metà da rappresentanti dell'ufficio stesso e per metà da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinerà, entro il termine perentorio di 30 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle impo-

ste procederà alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche;

4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denuncia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonchè le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni. Sarà disciplinata come obbligatoria o facoltativa, a seconda dei casi, la certificazione dei bilanci ad opera di esperti in materia aziendale o di società di revisione specializzate, con la comminazione di pene pecuniarie e detentive in caso di frode fiscale;

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3 dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo

di impota stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta sui redditi patrimoniali la ritenuta sarà invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti;

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive. Potrà provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di sconti sulle somme ritenute o versate prima della fine del periodo d'imposta o di interessi su quelle versate dopo;

8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicità;

9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni. Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dagli articoli 245 e 248 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinante, di sanzioni indirette

nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;

14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere sperimentata avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla metà dei componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione, con decorrenza da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilità e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscos-

sione e delle circoscrizioni esattoriali, con il rispetto delle norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro.

Art. 11.

Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonchè per una loro migliore efficienza operativa;

5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione, e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali;

6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributaria;

14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.

Art. 12.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria sarà stabilita, con

legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma anzidetta e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi alle province e ai comuni in modo indiretto, saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente tra gli enti interessati in base a criteri che tengano conto della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni sta-

tutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi o di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;

6) la delegabilità a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonché dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli articoli 3, 4 e 6, a favore delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà, semprechè tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.

Art. 13.

In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica,

economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970, nonchè il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo del personale.

Le norme delegate dovranno prevedere la facoltà della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo.

Art. 14.

Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1968, 1969 e 1970 e, per il secondo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1969, 1970 e 1971 maggiorata annualmente del cinque per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul lavoro locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *f)* imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g)* contributo di miglioria;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal comma precedente, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annual-

mente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a*) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b*) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c*) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d*) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e*) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f*) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a*) dell'imposta generale sull'entrata; *b*) delle tasse erariali di circolazione; *c*) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al numero 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma, l'imposta di cui al precedente articolo 4, per

le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonchè le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente, a favore degli enti di cui al numero 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, il pagamento delle somme dovute, decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

Art. 15.

Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.

Saranno determinati le condizioni, le modalità e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi, nonchè le condizioni, le modalità e i limiti in cui l'imposta generale sull'entrata che, alla data stessa, risulti incorporata nelle scorte, sarà ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto. Saranno altresì determinati le condizioni, le modalità ed i limiti per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad investimenti, effettuati in un primo periodo di applicazione della nuova imposta.

Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinerà la materia, sarà escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni concernenti gli enti e società finanziari, di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sarà diversamente stabilito, agli enti e alle società iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni previste da leggi relative ai tributi soppressi, che non sarà possibile sostituire, a norma dei numeri 1 e 5 dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni d'imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuate attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali.

L'aliquota dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, attribuita alle regioni a statuto ordinario sarà stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.

Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.

Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale.

Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sarà stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1 della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo.

Art. 16.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3 dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma precedente, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonchè quelle rimaste in vigore per le medesime materie, per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni necessario ad eliminare ogni eventuale contrasto con i principi ed i criteri direttivi della riforma tributaria.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonchè per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. Le relative spese saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato, di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, a far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi

stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei cinque esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di trenta miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.

Art. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese:

a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purchè non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procederà in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni;

b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con

variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in più o in meno, purchè non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale nell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere *a)* e *b)*, saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 16 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Non si farà luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera *a)* trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera *b)*.

Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presenterà al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere *a)* e *b)*.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota
Fino a 2	10
Oltre 2 fino a 3	13
» 3 » 4	16
» 4 » 5	19
» 5 » 6	22
» 6 » 7	25
» 7 » 8	27
» 8 » 9	29
» 9 » 10	31
» 10 » 12	32
» 12 » 14	33
» 14 » 16	34
» 16 » 18	35
» 18 » 20	36
» 20 » 25	38
» 25 » 30	40
» 30 » 40	42
» 40 » 50	44
» 50 » 60	46
» 60 » 80	48
» 80 » 100	50
» 100 » 125	52
» 125 » 150	54
» 150 » 175	56
» 175 » 200	58
» 200 » 250	60
» 250 » 300	62
» 300 » 350	64
» 350 » 400	66
» 400 » 450	68
» 450 » 500	70
» 500	72

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per carichi di famiglia

NUMERO DELLE PERSONE A CARICO	Somma detraibile (in lire)
1	7.000
2	15.000
3	25.000
4	35.000
5	65.000
6	100.000
7	150.000
8	250.000
Per ogni persona oltre le 8	120.000

N.B. — In mancanza del coniuge la detrazione di lire 36.000 di cui all'articolo 2, n. 11, si applica per il primo dei figli a carico.

TABELLA C

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri pa- renti fino al quarto grado e af- fini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
» 2 » 3,5	—	—	3	4
» 3,5 » 5	—	3	4	6
» 5 » 10	—	5	7	10
» 10 » 20	—	8	11	15
» 20 » 50	3	9	12	17
» 50 » 100	5	11	15	20
» 100 » 175	8	12	17	22
» 175 » 250	11	14	19	24
» 250 » 350	15	15	20	25
» 350 » 500	19	16	21	26
» 500 » 700	23	17	22	27
» 700 » 1000	27	18	23	28
» 1000	31	19	24	29

N.B. — Per gli ascendenti e discendenti in linea retta si applicano soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto.

Tra gli ascendenti e discendenti in linea retta sono compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.